RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

IMPOSTE DIRETTE

di MARIA ROSA GHEIDO

# Certificazione per i soggetti forfetari

*Per i compensi, comunque denominati, erogati nel corso dell'anno 2023 ai lavoratori autonomi che operano in regime forfetario, deve ancora essere rilasciata la CU anche se non è stata operata alcuna ritenuta d'acconto.*

L'art. 3 del *"decreto Semplificazioni"* **esonera dal rilascio della Certificazione Unica** i soggetti che corrispondono, a partire **dal 1.01.2024,** compensi, comunque denominati, ai **soggetti forfetari** e ai **soggetti in regime fiscale di vantaggio.** In particolare, nell'art. 4 D.P.R. 22.07.1998, n. 322, dopo il comma 6-sexies è aggiunto il comma 6-septies il quale prevede che, a decorrere dall'anno d'imposta 2024, i sostituti d'imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, cc. 54-89 L. 23.12.2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 6.07.2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.07.2011, n. 111, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai cc. 6-ter, 6-quater e 6-quinquies. E quindi anche dal rilascio della CU.
La nuova disposizione può provocare qualche errore da parte dei sostituti d'imposta che in questi mesi affrontano i loro adempimenti tipici: il rilascio della Certificazione Unica a dipendenti e lavoratori autonomi, la compilazione presentazione del modello 770/2024.
È opportuno, pertanto, evidenziare che **per i compensi, comunque denominati, erogati nel corso dell'anno 2023 ai lavoratori autonomi che operano in regime forfetario, deve ancora essere rilasciata la CU anche se non è stata operata alcuna ritenuta d'acconto.**

Quanto alle **modalità di compilazione** della certificazione, gli importi corrisposti devono essere indicati nell'apposito quadro del "lavoro autonomo", che ovviamente non riguarda i redditi di impresa, evidenziando l'intero importo pagato anche se non assoggettato a ritenuta. In particolare: relativamente ai compensi, non soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti forfetari, nonché a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, nel **punto4** del prospetto deve essere indicato l'intero importo corrisposto; il medesimo importo deve essere riportato nel successivo punto 7. per i compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario, nel **punto6** deve essere indicato lo specifico **codice identificativo: cod.24.** Per ciascun codice esposto nel punto 6 occorre indicare il corrispondente ammontare nel successivo punto 7.
**Il soggetto in regime forfetario sarà a sua volta tenuto al rilascio della CU** se ha erogato somme a titolo di retribuzione ai propri dipendenti; se non ha rivestito nel 2023 il ruolo di sostituto nei confronti di altri lavoratori autonomi ai quali abbia erogato compensi non ha quindi obblighi di certificazione nel loro confronti, ma è tenuto a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti senza operare, all'atto del pagamento, la relativa ritenuta d'acconto.




Riproduzione vietata - lunedì 26 febbraio 2024